



**MIM**

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

## ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA

Via Firenze - Saponara (ME) - Tel./Fax 090/333120

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742

Cod. fiscale: 97062220831 - Cod. meccanografico: MEIC87400N

e-mail: [meic87400n@istruzione.it](mailto:meic87400n@istruzione.it) - pec: [meic87400n@pec.istruzione.it](mailto:meic87400n@pec.istruzione.it)

sito web: [www.ic-saponara.edu.it](http://www.ic-saponara.edu.it)

Codice univoco ufficio UF4TSQ

\*\*\*\*\*

### Circolare n. 501

**Ai docenti**

**Ai sigg. genitori/tutori  
della scuola Secondaria**

**Al DSGA**

**Al sito web dell'Istituto**

**Bacheca Argo didUp**

**Albo online**

**OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione a.s. 2025/2026.**

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ovvero in particolare il [Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#), e il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca [n.741](#) del 03/10/2017, C.M. 1865/2017.

#### **REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME**

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, prioritariamente, dispone l'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, verificando che ciascun candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. Non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, prevista dall'art. 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, sostituito dall'art. 1, commi 6, 9, 9 bis e 9 ter, del DPR 235/2007 - ossia l'esclusione dallo scrutinio finale.
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 5, comma 3 dell'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025.

3. Conseguita validità dell'anno scolastico (circolare interna n. 24, prot. n. 10263, del 15/09/2025): avere frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale (743 ore, ovvero 792 ore per gli alunni che frequentano l'indirizzo musicale).

Nel caso di superamento del numero consentito di ore di assenza, il Consiglio può comunque ammettere l'alunno all'anno scolastico successivo o all'esame di Stato a condizione che ricorrano, entrambe, le seguenti condizioni:

- a) le assenze giustificate rientrino nella casistica deliberata e riconosciuta in merito dal Collegio docenti n. 2 del 08/09/2025 - delibera 28/2025;
  - b) il Consiglio di classe dichiari che ha potuto comunque verificare il conseguimento dei livelli di apprendimento per tutte le discipline.
4. Avere partecipato alle prove standardizzate nazionali *INVALSI* di Italiano, Matematica e Inglese - di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Come previsto dal Decreto n. 62 del 2017, art. 6 comma 2, *il Consiglio di Classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.*

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di NON ammettere l'alunno all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione di sufficienti livelli di apprendimento in una o più discipline, si può tuttavia attribuire all'alunno un voto di ammissione all'Esame inferiore a 6/10.

#### **IL VOTO DI AMMISSIONE**

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del D.lgs. 62/2017 *“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”*, e a quanto disposto ancora dall'art. 2 comma 4 del D.M. 741/2017 *“In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale... un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi...”*.

L'eventuale approssimazione sarà arrotondata all'unità maggiore per frazioni pari o superiori a 0,50.

Ogni Consiglio di classe considererà dunque non la semplice e sola media matematica desunta dal registro elettronico, bensì la specificità di ogni alunno e il *“percorso scolastico”* che ciascun ha

seguito (l'impegno, la costanza, l'abnegazione, la partecipazione al dialogo educativo, gli stili individuali di apprendimento, le attitudini, i progressi rispetto al livello di partenza, il comportamento, l'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive, la maturazione) sia in relazione alle proprie potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e specifici di apprendimento raggiunti.

Attenendosi ad un uniforme criterio di valutazione, ogni C.d.C., al fine di determinare il voto di ammissione, eseguirà quindi una media ponderata dei voti finali (escludendo il giudizio di Religione o di AIRC) di ciascun anno scolastico del triennio - mantenendo le frazioni decimali - in modo che la media dell'ultimo anno abbia un peso più rilevante rispetto ai due anni precedenti secondo i seguenti parametri:

- voto finale classe prima 15%;
- voto finale classe seconda 25%;
- voto finale classe terza 60%.

Qualora l'allievo/a si sia trasferito/a nel nostro Istituto in un anno scolastico successivo al primo, se non si è in possesso del voto – media di ammissione alla classe successiva, il calcolo della media ponderata viene effettuato considerando solo gli anni scolastici scrutinati presso la nostra scuola, secondo la seguente proporzione:

- alunni trasferiti nel corso del secondo anno:
  - voto finale classe seconda 35%;
  - voto finale classe terza 65%.
- alunni trasferiti nel corso del terzo anno:
  - voto finale classe terza 100%.

Per gli alunni privatisti non è previsto voto di ammissione.

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

## **PROVE D'ESAME**

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, per l'anno scolastico 2025/2026, prevede tre prove scritte - le cui tracce sono predisposte in sede di riunione preliminare - e un colloquio:

- prova scritta relativa alle competenze di italiano;
- prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;

- prova scritta di inglese e francese, articolata in due sezioni - una per ciascuna delle L.S. studiate.
- colloquio pluridisciplinare.

### PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO

La prova è disciplinata dall'articolo 7 del DM n. 741/2017 e accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

In coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali, la commissione predispone tre terne di tracce con particolare riferimento alle seguenti tipologie testuali:

- a) testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo** letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere tuttavia strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte, che possono dunque essere utilizzate in maniera combinata tra loro all'interno della medesima traccia.

### PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE

La prova è disciplinata dall'articolo 8 del DM n. 741/2017 e mira ad accertare la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) 2 problemi articolati su una o più richieste;**
- b) 2 quesiti a risposta aperta.**

Si rammenta che:

- nella predisposizione delle tracce si può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale;
- nel caso siano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, in modo da evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova medesima.

### PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE

La prova relativa alle competenze nelle lingue straniere è disciplinata dall'articolo 9 del DM n. 741/2017 ed accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui alle Indicazioni

nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria.

La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) **questionario** di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) **completamento di un testo** in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) **elaborazione di un dialogo** su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d) **lettera o email personale** su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e) **sintesi di un testo** che evidenzia gli elementi e le informazioni principali.

Si rammenta che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera.

### **COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE**

Il colloquio d'esame è disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017 ed è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio - della durata di 20/25 minuti - viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'Educazione civica - legge 20 agosto 2019, n. 92 - D.M. 183 del 07/09/2024.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Ciascun candidato per il colloquio potrà predisporre un elaborato, una tesina, un PowerPoint, una presentazione multimediale.

Il colloquio è pubblico - come previsto dal D.P.R. 487/1994, art. 6, comma 4 - tuttavia è tassativamente vietato effettuare foto o registrazione di filmati anche al fine di evitare situazioni di illegittimità come indebite diffusioni in rete.

### **ALUNNI con BES**

Per gli alunni con disabilità certificata - L.104/1992 - qualora necessario, la sottocommissione d'esame predispone, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Per gli alunni con disabilità che non si presentino all'esame è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo, che è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, va rapportata dunque al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performance dell'alunno.

Per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento certificati - L.170/2010 -, la Commissione può prevedere specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative, qualora già presenti nel PDP.

La valutazione degli alunni DSA è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano didattico personalizzato.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative, possono tuttavia essere utilizzati strumenti compensativi - se funzionali allo svolgimento della prova assegnata - qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo.

Per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto un apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, vengono seguite le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

### **VALUTAZIONE FINALE**

La votazione finale (DM 741/2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore; successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei

voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.

Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

La Commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi.

### **ATTRIBUZIONE DELLA LODE**

In merito all'**attribuzione della lode** il medesimo articolo 13 del DM 741/2017, al comma 7, dispone quanto segue: *“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame”*.

Fermo restando le specifiche competenze della Commissione d'esame, ciascuna sottocommissione dunque, in sede di scrutinio, tenendo a riferimento sia gli esiti della prova d'esame sia il percorso scolastico triennale, propone all'unanimità l'attribuzione della lode ai candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso dei seguenti requisiti:

- essere stati ammessi con la media complessiva, anche se arrotondata, di DIECI/10;
- avere riportato nel comportamento, alla fine del terzo anno, come valutazione DIECI/10;
- aver conseguito nel colloquio d'esame la valutazione di DIECI /10;
- aver riportato nelle prove d'Esame una media complessiva, anche se arrotondata, di DIECI/10.

Il Dirigente Scolastico

**Prof.ssa Concetta Muzio**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 /1993